

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 9/4/1986

COMUNE DI
GRANOZZO con MONTICELLO
(Provincia di Novara)

TITOLO I
DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

Art. 1

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare nel territorio del Comune l'applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato, dalla Regione e delle disposizioni emanate da Enti, Istituti ed Associazioni nell'interesse dell'agricoltura.

Art. 2

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco e viene svolto dagli agenti municipali e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 221 del C.C.P. nell'ambito delle rispettive mansioni.

Art. 3

Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, devono attenersi alle prescrizioni di cui alla legge 18/6/1955, n. 517. Le operazioni di perquisizione in locali privati devono essere dirette esclusivamente da ufficiale di polizia giudiziaria.

All'infuori dei casi di flagrante o quasi flagrante reato, gli ufficiali di polizia giudiziaria non possono penetrare in locali privati ed abitazioni senza essere muniti di mandato scritto rilasciato dall'Autorità a norma di legge.

Art. 4

Al Sindaco oltre ai poteri che ai sensi degli artt. 54 e 55 della legge comunale e provinciale 3/3/1934, n. 383, gli sono demandati per la tutela della sicurezza pubblica, spetta la facoltà di emettere nei casi di urgenza ordinanze per assicurare il pubblico transito sulle strade comunali e rurali ai sensi dell'art. 76 della legge 20/3/1865, n. 2248, allegato D, e dell'art. 378 della legge stessa.

TITOLO II

NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI

CAPO I – Del passaggio sui fondi di proprietà privata e comunale

Art. 5

E' proibito entrare o passare abusivamente attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti e ripari.

Art. 6

Gli aventi diritto al passaggio sui fondi altrui, per legge o per servitù legittimamente acquistata o in forza di un permesso temporaneo del proprietario, debbono evitare con

ogni cura di provocare danni ai raccolti pendenti, agli alberi, alle siepi ed a qualunque altra parte dei fondi stessi.

In ogni caso l'esercizio del passaggio non deve eccedere la forma ed i limiti consentiti dalla legge, dalla servitù o dal permesso temporaneo.

Art. 7

Il proprietario, in casi speciali, estende in iscritto il permesso temporaneo, di passaggi sui propri fondi, affinché chi usufruisce dello stesso possa presentarlo ad ogni richiesta degli agenti di polizia; solo nel caso che il proprietario consenziente sia costantemente presente sul posto non occorre il permesso in iscritto.

Art. 8

L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è regolato dal codice civile e dalle leggi speciali vigenti in materia.

Art. 9

Per i fondi di proprietà comunale sono valide le norme contenute negli articoli precedenti relativamente ai fondi privati.

Art. 10

I cani da guardia alle case rurali, sprovviste di recinzione, dovranno essere legati a catena scorrevole su un filo teso in modo che essi possano godere della necessaria possibilità di movimento e di abbeverarsi.

CAPO II – Dei danni e dei pericoli di danno che possono derivare dall'esercizio di talune operazioni agricole

Art. 11

Per la difesa e la salvaguardia dell'ambiente naturale non è permesso accendere stoppie, dobbi, cespugli lungo i cigli dei campi, sui margini delle strade.

In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se non previa autorizzazione del Sindaco, comunque i fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano completamente spenti al fine di evitare possibili incendi a case, stalle, fienili, paglia, ecc.

Art. 12

E' proibito di innaffiare per aspersione gli ortaggi con pozzo nero, con colaticcio, acque luride od inquinate.

Art. 13

Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile, chi dovesse raccogliere sciami dei propri alveari sui fondi altrui, deve darne avviso al proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture ed alle piante.

Art. 14

E' vietato fare impianti produttivi, non previsti dalle vigenti disposizioni, sui fondi agricoli di proprietà del Comune salvo autorizzazione del Sindaco.

Art. 15

Tutte le stalle devono essere fornite di concimaia, che deve essere costruita in regola d'arte e d'igiene, con canale raccoglitore affluente nel pozzo nero a pareti e fondo impermeabile per la tenuta dei liquidi scolati.

Tutti i conduttori di stalle sono tenuti a servirsi della concimaia per il deposito del letame ed a tenerla in perfetto stato di funzionamento.

Il trasporto del letame dovrà avvenire nei giorni feriali in carri idonei in modo da evitare ogni dispersione, i carri nell'attraversamento degli abitati dovranno essere coperti, possibilmente, con tendoni.

Lo svuotamento dei pozzi neri e dei serbatoi di rifiuti (latrine, lavatoi ecc.) dovrà essere fatta con sistemi idonei ed inodori, con disinfezione. Nei mesi di maggio a tutto settembre non potrà essere effettuata dopo le ore sette antimeridiane.

Art. 16

Chi intende piantare alberi deve osservare le seguenti distanze:

- a) piante di alto fusto a pieno campo m. 10 dai confini delle proprietà pubbliche e private, salvo accordo scritto fra le parti confinanti.
- b) sulle ripe di confine quando la piantagione non è a pieno campo si osservano le distanze del Codice Civile. La distanza orizzontale tra una pianta e l'altra deve essere di un minimo di m. 10.
- c) per le piante di altezza non superiore a m. 3 compresi i vivai di qualsiasi tipo, si deve osservare la distanza non inferiore a m. 6.

Art. 17

In prossimità di curve e incroci stradali è vietato attivare colture che riducono la visibilità rendendo pericolosa la circolazione stradale.

CAPO III – Dell'appropriazione indebita di prodotti

Art. 18

E' vietato senza il consenso del produttore, di racimolare, spigolare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto.

Art. 19

Con il richiamo delle disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile gli sciami scappati dagli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati ad appoggiarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni od abbia cessato durante le due giornate di inseguirli.

Art. 20

Gli agenti di polizia incaricati dell'applicazione del Regolamento di Polizia Rurale, possono accompagnare al locale ufficio di Polizia, per gli accertamenti di competenza, le persone che siano state colte in flagranza di reato e che siano state sorprese in campagne con strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra di cui non siano in grado di giustificare la provenienza.

Art. 21

Gli agenti sorveglieranno la regolare distribuzione delle acque di irrigazione e denunceranno chi abusivamente devierà in parte o tutta l'acqua dei fondi altrui e faranno rigorosamente rispettare gli orari istituiti dai consorzi di irrigazione.

TITOLO III

NORME RELATIVE AL PASCOLO

Art. 22

Nessuno può condurre animali, tanto propri che di altri, a pascolare nei fondi altrui, in qualsiasi epoca dell'anno, senza essere munito di permesso iscritto dal conduttore del fondo.

Il permesso dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti di polizia. Nel solo caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso iscritto.

Art. 23

E' vietato condurre animali a pascolare nei fondi comunali la cui destinazione a pascolo non sia stata deliberata dal Consiglio Comunale.

Art. 24

L'esercizio del pascolo sia sui fondi comunali che privati sarà soggetto all'osservanza delle norme di regolamento da emanare ai sensi degli artt. 43 e seguenti del R. D. 26/2/1928, n. 332.

In pendenza dell'emanazione di tale regolamento, si osservano per l'utilizzazione dei boschi e pascoli, le norme contenute nelle vigenti leggi e regolamenti forestali.

Art. 25

Coloro che transitano con mandrie e greggi devono curare che almeno la metà della strada resti libera, che gli animali indomati o pericolosi siano condotti alla cavezza o con altri mezzi idonei, che durante la notte siano segnalati a distanza con mezzi luminosi.

Il transito delle mandrie e dei greggi è vietato da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba.

Il gregge deve essere munito di apposito certificato sanitario.

TITOLO IV

NORME PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE ED AMBIENTALE

CAPO I – Tutela ambientale

Art. 26

E' vietato l'abbandono anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi natura lungo le strade e le relative piazze ed in ogni altro luogo pubblico, salvo che nei luoghi appositamente indicati e riservati dall'Amministrazione comunale.

Art. 27

E' vietato compiere, con mezzi motorizzati, non agricoli, percorsi fuori strada; è inoltre vietato esercitare attività ricreative e sportive con mezzi fuoristrada sulle strade interpoderali e comunali.

Art. 28

La cotica erbosa e la lettiera nonché lo strato superficiale dei terreni non possono essere asportati, trasportati e commerciati.

Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le pratiche colturali e di miglioramento fondiario e nel caso di opere edificatorie o di urbanizzazione nel rispetto delle norme vigenti.

La disciplina del presente articolo non si applica ai terreni destinati a vivai.

CAPO II – Tutela della flora spontanea

Art. 29

La vegetazione spontanea prodottasi nei corsi d'acqua e nei terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni non può essere danneggiata o distrutta, salvo che nel suo eccessivo sviluppo comporti l'alterazione dell'equilibrio della biocenosi e del regolare deflusso delle acque.

E' vietata l'eliminazione della vegetazione erbacea o arbustiva mediante l'impiego di sostanze erbicide diverse da quelle indicate dalla Giunta Regionale attraverso i suoi uffici centrali e periferici, lungo le rive dei corsi d'acqua naturali o artificiali sia perenni che temporanei, le scarpate ed i margini delle strade, le separazioni dei terreni agrari, i terreni sottostanti le linee elettriche.

Art. 30

La flora protetta è compresa in appositi elenchi predisposti dal presidente della Giunta Regionale, dalle Comunità Montane e dalle Amministrazioni Provinciali, per la raccolta, il commercio e l'asportazione si richiama la legge regionale 2/11/1982 n. 32.

Art. 31

Sono considerate protette le piante officinali spontanee di cui all'elenco del R. D.

26/5/1932, n. 772.

La loro raccolta, quando non si tratta di piante comprese negli elenchi citati nel precedente articolo, è soggetta ad autorizzazione del Sindaco competente per territorio, previo parere favorevole del Comitato Consultivo Regionale per la protezione dell'ambiente naturale, da rilasciarsi su apposito modulo fornito dalla Regione, contenente le prescrizioni e le modalità tecniche di raccolta disposte dall'Ispettorato forestale.

I richiedenti, che devono essere in età lavorativa, indicano nella domanda la specie delle piante e la località ove intendono esercitare la raccolta.

I nominativi delle persone autorizzate devono essere trascritti su apposito registro da tenersi presso il Comune.

CAPO III – Raccolta dei prodotti del sottobosco

Art. 32

La raccolta dei funghi sotto elencati è consentita per una quantità giornaliera ed individuale nei seguenti limiti:

FUNGHI: A) le specie *Boletus reticulatus*, *Boletus edulis*, *Boletus aereus*, *Boletus pinicola*, *Amanita caesarea*, fino ad un massimo di 15 esemplari complessivamente;

B) le altre specie, fino ad un massimo di 20 esemplari complessivamente, oltre agli esemplari di cui alla lettera A).

Art. 33

La limitazione quantitativa giornaliera non si riferisce alla specie *Armillaria mellea* (chiodini o famigliola buona).

Art. 34

E' vietato usare nella raccolta dei funghi rastrelli, uncini o altri mezzi che possono provocare danneggiamento allo strato umifero del terreno, del micelio fungino e dell'apparato radicale della flora protetta.

E' altresì vietato danneggiare o distruggere la flora fungina anche delle specie non commestibili.

CAPO IV – Tutela di alcune specie della fauna inferiore

Art. 35

E' vietata la raccolta o la distribuzione di uova e la cattura o l'uccisione di tutte le specie di anfibi.

Dal 1° dicembre al 30 giugno dell'anno successivo è vietata la cattura di tutte le specie di anfibi del genere "rana".

Nel restante periodo dell'anno la cattura di rane adulte è consentita per quantitativi non superiori a 20 esemplari per persona al giorno. Nelle zone a risaia il limite è elevato a 100 esemplari per persona al giorno.

Dal 1° novembre al 31 agosto dell'anno successivo è vietata la cattura di tutte le specie di

molluschi del genere "helix" (lumaca con chiocciola). Nel restante periodo dell'anno è consentita la raccolta per quantitativi non superiori a 24 capi giornalieri per persona. Chiunque intenda catturare rane o lumache per quantitativi superiori in quanto fonte di lavoro stagionale, deve presentare domanda al Sindaco che decide sui quantitativi da catturare in relazione al numero dei richiedenti ed alla consistenza di tali specie di animali nel territorio del Comune.

La raccolta è vietata dal tramonto alla levata del sole.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti di coloro che curano l'allevamento delle suddette specie di animali, che però devono essere autorizzati dal Sindaco. Su tali allevamenti il Comune esercita il controllo sanitario e tecnico e ne vieta l'esercizio quando non corrispondono ai requisiti di igiene ed efficienza.

Art. 36

E' vietato alterare, disperdere, distruggere nidi di formiche del gruppo "Rufa" o asportarne uova, larve, bozzoli e adulti.

Art. 37

Per tutto quanto non previsto nel presente titolo si fa riferimento al titolo III della L.R. 2/11/1982, n. 32.

TITOLO V

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE

Art. 38

Non sono soggetti ad autorizzazione i tagli dei pioppi e delle altre colture industriali da legno derivanti da impianti artificiali, dei frutteti e di altre colture agrarie, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduzione, i diradamenti, le normali operazioni di fronda, di scavalatura di potature e di quelle necessarie per le attività agricole, nonché il taglio dei singoli alberi non costituenti bosco.

Art. 39

E' vietato, salvo motivata autorizzazione del Comune, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico e di quelli specificatamente individuati come tali dal Piano Regolatore Generale.

Art. 40

Nel caso di comparsa di animali nocivi e di crittogame parassiti delle piante, l'Autorità comunale, d'intesa con il Commissario Provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio Fitopatologico competente per il territorio impartirà di volta in volta, disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità della legge 18/6/1931 n. 987 recante "Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e successive modificazioni".

Art. 41

Salvo le disposizioni dettate dalla legge 18/6/1931, n. 987, e successive modificazioni e

quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge medesima, approvato con R.D. 12/10/1933, n. 1700 e modificato con R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni ed a altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'autorità comunale, al Commissario provinciale per le malattie delle piante od all'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio, la comparsa di insetti, di animali nocivi, crittogame o comunque di malattie e deperimenti che appaiono pericolosi e diffusibili, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati dagli organi tecnici predetti.

Art. 42

Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante, esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio.

Art. 43

E' fatto obbligo a chi sparge esche o sostanze avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possono recare danno all'uomo o agli animali domestici di darne preventivo avviso all'autorità comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibili la scritta "Campo (o prato) Avvelenato".

Art. 44

Al fine di evitare la propagazione della Nottua e della Piralide del granoturco, i tuboli ed i materiali residui del granoturco, ove non siano già stati raccolti od utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile.

Art. 45

E' vietato il commercio ambulante non autorizzato dalle vigenti regolamentazioni, di piante, parti di piante e di sementi destinati alla coltivazione.

TITOLO VI

ALBERI DI NATALE

Art. 46

E' fatto obbligo a chiunque trasporti o commercia "Alberi di Natale", anche se isolati, di munirsi di uno speciale permesso da rilasciarsi dall'Autorità Forestale, comprovante la legittima provenienza delle piante cimali sui quali sarà apposto, nel luogo di partenza, dai Comandi di Stazione Forestale un apposito sigillo metallico, in dotazione ai Comandi stessi.

Le ditte produttrici di piante dovranno tempestivamente richiedere lo speciale sigillo del C.F.S. all'Unità Regionale decentrata in materia di forestazioni (ex Ispettorato Ripartimentale delle Foreste) o ai Comandi di Stazione Forestale competente per territorio e provvedere ad apporre il suddetto sigillo agli alberi di Natale in vendita, anche se tali alberi siano essi cimali oppure alberi coltivati e posti in vendita in vaso od in casse.

Art. 47

Le infrazioni al precedente articolo saranno punite ai sensi delle vigenti leggi e comportano il sequestro della merce.

TITOLO VII

NORME PER LA PREVENZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI FORESTALI

Art. 48

La prevenzione, l'avvistamento e lo spegnimento degli incendi boschivi è affidato al Corpo Forestale, che si avvale del personale appartenente al corpo stesso e di quello regionale formato dalle guardie di polizia locale rurale.

Art. 49

Nelle zone boschive distrutte o danneggiate dal fuoco è vietato l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo.

Tali zone non possono comunque avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio.

Art. 50

A chiunque scorga in un bosco o nei terreni limitrofi l'esistenza di un fuoco, è fatto obbligo di segnalarlo immediatamente alla più vicina Stazione del Corpo Forestale dello Stato, dei Vigili del fuoco o degli altri Corpi di Polizia, in modo che venga organizzata la necessaria opera di spegnimento.

Art. 51

Dal 1° novembre al 30 aprile sono vietate in tutti i terreni boscati e cespugliati ed entro la distanza di 100 metri da essi, l'accensione di fuochi e le operazioni che possono comunque creare pericolo o possibilità d'incendio ai sensi dell'art. 9 della Legge 32/1982.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI NEI FABBRICATI RURALI

Art. 52

Gli edifici e le case di campagna, dove viene fatto uso di fiamme libere per uso domestico, devono essere munite di un camino alto un metro in più dell'edificio più in alto nel raggio di metri 15.

Il camino costruito con materiale resistente al fuoco deve essere provvisto di rete parafaville.

Art. 53

Nelle stalle, nei fienili, nei depositi di legna, carbone, paglia e altro materiale infiammabile è rigorosamente VIETATO FUMARE.

Gli Impianti elettrici devono avere interruttori e portalampada del tipo a totale isolamento.

Art. 54

I locali destinati a deposito di carburante devono essere costruiti con materiale incombustibile ed essere posti ad opportuna distanza dagli edifici e magazzini rurali. In essi si deve poter disporre di almeno un estintore a schiuma ed è severamente vietato fumare e procedere al rifornimento del combustibile alle macchine con motore acceso.

Art. 55

Per quanto riguarda l'uso o la conservazione di materiale esplosivo od infiammabile da impiegarsi nei lavori agricoli devono essere osservate le leggi di P.S.

Art. 56

In caso di incendio i presenti sono tenuti a prestare la loro opera prima e dopo l'arrivo dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento.

Art. 57

Ove occorre costruire o gestire depositi per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usare per lavori agricoli, l'interessato è tenuto ad osservare le disposizioni del T.U. delle L. di P.S. 18/6/1931, n. 773, del Regolamento approvato con R.D. 6/5/1940, n. 635 e relative successive modificazioni, nonché quelle di cui ai Decreti del Ministero dell'Interno 31/7/1934 (G.U. 26/9/1934 n. 228) e 12/5/1937 (G.U. 24/6/1937, n. 145) contenenti "Norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di oli minerali".

TITOLO IX

I PRESIDII SANITARI

Art. 58

L'acquisto dei presidi sanitari della I e II classe può essere fatto da chi ha compiuto il 18° anno di età ed impieghi lui stesso il presidio sanitario acquistato per il trattamento di coltivazioni proprie o di conto terzi e sia in possesso di apposito certificato di abilitazione rilasciata dall'Ispettorato Provinciale Agrario.

Art. 59

I presidi sanitari devono essere venduti da personale ed in locali autorizzati. E' vietata la vendita ambulante ed allo stato sfuso e cioè non chiusi nella confezione originale. Quelli della I e II classe vanno tenuti chiusi a chiave in luoghi inaccessibili ai bambini ed agli animali domestici.

Art. 60

I presidi sanitari vanno usati esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso e non consentito.

Art. 61

E' vietato trattare le colture con prodotti non registrati o usarli per colture diverse da quelle per le quali avevano ottenuto l'autorizzazione.

Si devono osservare scrupolosamente le dosi di impiego ed i tempi di carenza (intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento ed il raccolto).

E' necessario apporre, nei campi trattati con presidi della I e II classe, cartelli con la testa di morto e la scritta "VELENO".

Art. 62

I recipienti ed i contenitori dovranno, dopo l'uso, essere distrutti, interrati o resi innocui a seconda del prodotto che contenevano.

TITOLO X

ACQUE E STRADE

Art. 63

E' proibito danneggiare e lordare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, così pure di lavare nelle fontane pubbliche e di imbrattarle.

Art. 64

Gli abbeveratoi devono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato lavare in essi bucato ed attorno è vietato il lavaggio degli animali e la pulizia ed il lavaggio degli autoveicoli.

Art. 65

Non è permesso convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici e privati, materie putride, sostanze nocive e corrosive.

Art. 66

Nessuno può ostruire, alterare o deviare in qualsiasi modo i canali che servono alle irrigazioni, se non nei limiti dei propri diritti. Lo stesso dicasi dei canali di scolo.

Art. 67

I fossi di scolo, sia quelli situati lungo le strade di qualsiasi specie che tra le private proprietà dovranno essere convenientemente spurgati in modo da lasciare scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane.

I canali di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa dovranno essere convenientemente allargati ed approfonditi.

Art. 68

E' vietato apportare variazioni al corso delle acque pubbliche mediante chiuse, pietraie e scavamenti.

Art. 69

E' vietato sul suolo delle strade comunali, consorziali e vicinali fare opere e depositi che pregiudichino il libero transito e ne alterino le dimensioni, la forma e l'uso.
E' pure vietato condurre a strascico legnami e materiali o il transito di mezzi meccanici che compromettano o danneggino il buono stato delle strade e dei manufatti.

Art. 70

I proprietari ed affittuari dei fondi agricoli, che per motivo del loro lavoro, imbrattano con fango, terra e detriti le strade comunali, vicinali e consorziali, sono tenuti a ripulirle ed a rimuovere quanto lasciato dalle macchine agricole.

Art. 71

I proprietari dei fondi hanno l'obbligo di regolare le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade comunali e di tagliare i rami delle piante che protendono oltre il ciglio della strada.
In caso di inadempienza, provvederà, a spese del colpevole, il Comune.

TITOLO XI

CACCIA E PESCA

Art. 72

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 73

Tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da Leggi e Regolamenti dello Stato, saranno accertate e punite a norma delle disposizioni contemplate dalla vigente legge comunale e provinciale.

Le ammende sono fissate da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 500.000.

I contravventori sono sempre tenuti a risarcire il danno o a rimuovere le opere abusivamente eseguite ovvero a fare le opere prescritte.

Art. 74

Il presente Regolamento, debitamente approvato, sarà posto in esecuzione e fatto obbligatorio per tutto il Comune quindici giorni dopo la sua pubblicazione, alla quale epoca cesserà, in conseguenza, di avere vigore qualsiasi contraria disposizione, che dovrà perciò ritenersi abrogata.

Un esemplare del presente Regolamento sarà continuamente tenuto a disposizione del pubblico perché possa prenderne cognizione.